



Dott. FRANCO CEDERNA
NOTAIO

Allegato "A" all'atto n. 141197/37971 di repertorio-----

----- **STATUTO** -----

----- **"FONDAZIONE GIOVANNI LONGONI ETS"** -----

----- **Art. 1 - Costituzione, denominazione e durata** -----

In forza di quanto disposto dal defunto signor Longoni Giovanni con testamento pubblico ricevuto dal Notaio Amedeo Leone di Sondrio in data 10 giugno 1991 repertorio n. 121 atti di ultima volontà, pubblicato dal Conservatore Reggente dell' Archivio Notarile di Sondrio in data 12 marzo 1996 repertorio n. 2025, registrato a Sondrio il 13 marzo 1996 al n. 333 serie 1, è costituita ai sensi dell'art.12 e seguenti del Codice Civile, la fondazione di diritto privato denominata **"FONDAZIONE GIOVANNI LONGONI ETS"**. -----

La Fondazione, una volta avvenuta l'iscrizione presso il Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore, è obbligata ad utilizzare nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS". -----
La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata. -----

----- **Art. 2 - Sede** -----

La Fondazione ha sede in SONDRIO in Via Don Bosco n. 1. -----

----- **Art. 3 ☐ Finalità e attività di interesse generale** -----

La Fondazione non ha fini di lucro avendo per scopo di elargire sussidi o sovvenzioni a cittadini prevalentemente di Sondrio che versino in particolari condizioni di bisogno in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, e che siano meritevoli di solidarietà sociale nonchè ad Enti che operano nei confronti delle suddette persone. -----

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di pubblica utilità come previsto all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017 comma 1 lettere a, b, c, i, q, u e attività diverse, che siano secondarie e strumentali allo scopo sociale, come previsto dall'articolo 6 della sopracitata legge. -----

A titolo esemplificativo e non esaustivo la Fondazione potrà:-

- concedere elargizioni in danaro o in natura; -----
- assumere a proprio carico in tutto o in parte rette di ricovero e/o assistenza, di mantenimento e di studio;-----
- prestare assistenza anche mediante la costituzione di Istituti a ciò finalizzati; -----
- gestire alloggi protetti per soggetti in condizione di fragilità o di bisogno; -----
- gestire e/o partecipare alla conduzione di strutture polifunzionali di servizi alla persona o residenze sanitarie assistenziali (RSA).-----

La Fondazione potrà inoltre, sulla base dei suoi scopi e nell'ambito delle proprie attività, cooperare con Enti pubblici attraverso le forme di co-programmazione, co-progettazione, accreditamento e convenzione ai sensi del titolo VII del

D.Lgs. 117/2017. -----

La Fondazione, avendo come scopo esclusivo il perseguimento di finalità di solidarietà sociale, non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione:-----

- di quelle a esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, -
- di attività secondarie e strumentali che siano svolte entro i limiti di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e dei decreti collegati. -----

La Fondazione potrà procedere ad operazioni di fidelizzazione di sostenitori, mediante programmi sistematici di raccolta fondi mediante proposta del Consiglio di Amministrazione.--

Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. -----

L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 comma 2 D.Lgs. n. 117/2017. -

-----**Art. 4 - Patrimonio**-----

Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale, comprensivo degli immobili devoluti dal defunto signor Longoni Giovanni con succitato testamento, costituisce il fondo di dotazione e potrà essere incrementato e/o alimentato da: -----

- conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, oltre a quelli effettuati dal Fondatore, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio; -----

- beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio; -----

- lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali; -----

- parte di rendite non utilizzata che, con delibera del consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio; -----

- contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici. -----

- avanzi di amministrazione. -----

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche: -----

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra; -----

- le entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 D.Lgs. 117/2017); -----

- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari; -----

- le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che

non siano espressamente destinate al fondo di dotazione; -----

- entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017. -----

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.Lgs. n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente. -----

-----**Art. 5 - Erogazione rendite**-----

Le rendite della Fondazione saranno erogate per il conseguimento dello scopo sopra specificato, secondo le migliori regole amministrative, con i criteri e le modalità che, a fronte delle concrete esigenze ed al vaglio dell'esperienza, saranno ritenute più utili ed efficaci dal Consiglio di Amministrazione. -----

-----**Art. 6 - Organi della Fondazione**-----

Gli Organi della Fondazione sono:-----

- Presidente; -----
- Due Vicepresidenti di cui uno Vicario; -----
- Consiglio di Amministrazione; -----
- Revisore dei Conti;-----
- Organo di Controllo. -----

-----**Art. 7 - Amministrazione**-----

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri.-----

Il primo Consiglio di Amministrazione era composto dai signori Rag. Italo Urbani, Ing. Eugenio Del Felice e Rag. Gino Del Marco, tali nominati nell'atto costitutivo della Fondazione, a tempo indeterminato, sino alla loro rispettiva morte, salvo il caso di rinuncia o di sopraggiunta incapacità, incompatibilità o impedimento a rivestire la suddetta funzione, nonché da un quarto membro che era stato nominato a maggioranza dagli altri tre membri per il periodo di cinque anni.-----

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione (ad eccezione del signor Del Marco Gino che rimarrà in carica a tempo indeterminato in conformità alle previsioni dell'atto costitutivo della Fondazione) durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. -----

I Consiglieri saranno eletti a maggioranza mediante cooptazione da parte dei membri in carica, in caso di parità prevale il voto del Presidente. -----

La carica degli Amministratori è onorifica e gratuita. E' ammesso soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento della funzione.-----

-----**Art. 8 - Poteri del Consiglio di Amministrazione**-----

Il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri per la

gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente, nessuno esclu-

so od eccettuato, compreso quello di acquistare, vendere o permutare beni immobili e mobili, anche registrati, di accettare lasciti, donazioni, sovvenzioni da chiunque, di conseguire legati. -----

Esso può delegare specifiche attribuzioni al Presidente ed agli altri membri e rilasciare anche a terzi procure, per singoli atti o categorie di atti.-----

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre delegare parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo, eventualmente nominato, composto da alcuni dei suoi componenti.-----

La rappresentanza e la firma della Fondazione, anche in giudizio, spetta al Presidente e al Vice Presidente Vicario, ma può essere attribuita dal Consiglio anche ad altri amministratori.-----

--- Art. 9 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione ---

Il Consiglio di Amministrazione è convocato, anche fuori dalla sede legale, dal Presidente, o da altri consiglieri per suo mandato, nei casi previsti dallo Statuto, quando egli lo ritenga opportuno, o quando ne facciano richiesta scritta almeno due Amministratori con l'indicazione dell'ordine del giorno. -----

Ove il Presidente non provveda entro dieci giorni da tali richieste, ovvero in mancanza o impedimento del Presidente, il Consiglio può essere convocato dagli amministratori. -----

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti da discutere e deve essere spedito a tutti gli amministratori, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni liberi prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. Tali termini possono essere abbreviati col consenso di tutti gli amministratori. Sono valide, ancorché non convocate, le adunanze a cui partecipano tutti gli amministratori in carica. -----

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che: -----

a) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;-----

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.-----

Il Consiglio è validamente costituito quando sia presente la maggioranza degli amministratori in carica. -----

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in sua mancanza

od assenza, da uno dei Vicepresidenti o da un consigliere designato dal Consiglio stesso. Chi presiede designa un Segretario.-----

Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.-----

Il voto non può essere dato per rappresentanza. -----

Delle adunanze del Consiglio si redige verbale, sottoscritto da chi presiede e dal Segretario e da trascriversi nell'apposito registro. -----

----- **Art. 10 - Presidente** -----

Il Presidente ed i Vicepresidenti sono eletti a maggioranza dei voti dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti, durano in carica 3 (tre) esercizi e possono essere rieletti.-----

Il Presidente: -----

a. ha la firma e la rappresentanza legale della Fondazione nei confronti di terzi e in giudizio; -----

b. dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione;-----

c. può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;-----

d. ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Fondazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa; -----

e. convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione; -----

f. sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dalla Fondazione; -----

g. in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. -----

Il Consiglio di Amministrazione con apposita delibera può designare un Vicepresidente Vicario che faccia le veci del Presidente. -----

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente Vicario.-----

Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare un Presidente Onorario, quale carica onorifica senza alcuna funzione amministrativa. -----

----- **Art. 11 - Organo di controllo e revisione legale** -----

Il controllo sulla Fondazione è esercitato secondo quanto previsto dagli articoli 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017. -----

Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organo di controllo, anche monocratico. -----

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le

categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice

Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. -----
L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. -----
L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. -----
I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. -----
La revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui il Consiglio di Amministrazione deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. -----
L'organo di controllo ha la facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio alle quali deve essere invitato. -----
I compensi del revisore dei conti e dell'organo di controllo saranno stabiliti dal Consiglio in base alle tariffe professionali, se applicabili, o per analogia con esse, sulla base di quanto previsto dall'art. 34 del D.Lgs. 117/2017. -----
----- **Art. 12 - Bilancio** -----
L'esercizio della Fondazione chiude al 31 dicembre di ogni anno. -----
Il bilancio e la relazione sulle attività svolte sono predisposti dal Consiglio di Amministrazione e devono essere approvati dal Consiglio di Amministrazione medesimo e depositati, in conformità all'art. 48 del D.Lgs. 117/2017, entro il 30 giugno di ogni anno. -----
Nel caso il Revisore Contabile dovesse ravvisare nel bilancio formato dagli Amministratori illegittimità o contrasto con le disposizioni dello statuto e queste non venissero sante nel bilancio, il Revisore Contabile invierà copia del bilancio e delle proprie osservazioni all'Autorità Governativa preposta al controllo. -----

La Fondazione deve redigere il bilancio di esercizio in conformità a quanto previsto dall'articolo 13 del D.Lgs. 117/2017 e, qualora emanato, al Decreto Ministeriale di cui all'art. 13 comma 3 D.Lgs. 117/2017.-----

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'articolo 6 nella relazione al bilancio o nella relazione di missione. -----

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. -----

E fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge. -----

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali, per le attività di solidarietà sociale indicate nell'art. 3 dello Statuto, e per le attività ad esse direttamente connesse.-----

Il Consiglio di Amministrazione è altresì competente a svolgere qualsiasi attività connessa alla redazione e presentazione del bilancio. -----

----- **Art. 13 - Libri sociali** -----

I verbali delle deliberazioni degli organi della Fondazione devono essere trascritti su apposito registro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente dell'organo. -----

In particolare, i libri sociali sono tenuti a cura di ciascun organo della Fondazione, ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 117/17. I componenti degli organi sociali ed i membri della Fondazione hanno il diritto di esaminare, in ogni momento, i libri sociali, facendone esplicita richiesta al Consiglio di Amministrazione. -----

----- **Art. 14 - Volontari** -----

La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. -----

Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. -----

La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017. -----

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono atti-

vità in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.-----

-----**Art. 15 - Estinzione e devoluzione del patrimonio**-----

La Fondazione può estinguersi ai sensi degli artt. 27 e 28 c.c. nel caso in cui gli scopi per quali fu costituita siano divenuti impossibili a raggiungersi o di scarsa utilità o il patrimonio sia divenuto insufficiente. -----

La proposta di estinzione della Fondazione, deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione il quale provvede altresì alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri. -----

Il patrimonio residuo risultante dalla liquidazione è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dal Consiglio di Amministrazione, avente analoga natura giuridica e analogo scopo. -----

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve in modo diverso da quello imposto o consentito dalla legge.-----

-----**Art. 16 - Rinvio**-----

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le disposizioni del D.Lgs. 117/2017, del codice civile e delle leggi vigenti. -----

F.to Gino Del Marco -----

F.to Mauro Boccardi -----

F.to Franco Cederna Notaio -----